

Istruzioni di compilazione

Nella riga "Commentatore" va inserita la denominazione del soggetto che partecipa alla consultazione (anche in forma abbreviata ma **usando sempre la stessa dicitura**).

Nelle colonne "Articolo", "Comma", "Lettera" andranno inseriti, rispettivamente, il numero dell'articolo, del comma e della eventuale lettera a cui si riferisce l'osservazione/proposta di modifica, **senza inserire ulteriori elementi/abbreviazioni** (es. art. 1, comma 2, n. 3, lett. a). In caso di riferimento all'articolo nel suo complesso e/o di mancanza di lettere, non valorizzare la colonna "Comma" e/o "Lettera"

Qualora l'osservazione/proposta si riferisca a un **Allegato**, inserire nella colonna "Articolo" la parola "Allegato" e in quella del "Comma" il numero dell'Allegato oggetto del commento.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Nel caso fosse necessario aggiungere commenti oltre le dieci righe già predisposte, andranno inserite di seguito alla riga 19 un numero opportuno di righe aggiuntive, che dovranno avere lo stesso formato di quelle numerate da 10 a 19. A parte tale integrazione di righe, **si prega di non modificare/eliminare/aggiungere celle**, nè modificarne il formato, che è attualmente impostato su "Generale". Si prega di utilizzare il **carattere di testo Arial 11**.

Si ricorda che ogni cella di Excel 2016 accoglie un massimo di 32.767 battute.

Commentatore	Associazione Italiana Private Banking
--------------	---------------------------------------

Osservazioni generali			Osservazioni e proposte
Articolo	Comma	Lettera	[...]
25			<p>Art. 25 del Regolamento IVASS 41/2018</p> <p>L'articolo in commento prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di trasmettere e/o consegnare un "Documento unico di rendicontazione" avente ad oggetto la posizione assicurativa del cliente e contenente diverse informazioni a seconda del prodotto sottoscritto. A tale obbligo le imprese assicurative dovranno adempiere anche in caso di prodotti di investimento assicurativi.</p> <p>Come noto, nella fase distributiva del prodotto di investimento assicurativo l'intermediario di cui alla lettera w-bis, comma 1, articolo 1 del TUF ha il contatto diretto con il cliente e lo stesso intermediario dovrà adempiere agli obblighi previsti dall'art. 135 duodecies del Regolamento Intermediari in consultazione in termini di rendicontazione ai clienti dell'attività distributiva svolta.</p> <p>Considerato che detto intermediario distributore ha il contatto con il cliente finale, si ritiene ragionevole proporre che venga prevista la facoltà per l'impresa assicurativa di avvalersi del soggetto distributore di cui alla lettera w-bis, comma 1, articolo 1 del TUF per adempiere agli obblighi di cui all'art. 25 del Regolamento IVASS 41/2018, restando comunque ferma la responsabilità dell'impresa in termini di redazione e contenuto del "Documento unico di rendicontazione".</p> <p>La ricezione del Documento unico di rendicontazione da parte dell'intermediario distributore renderebbe più agevole il rapporto con il cliente, ben contemperando le esigenze di carattere commerciale riferibili alla relazione diretta con il cliente.</p> <p>In tal senso codesto Istituto potrebbe inserire un comma 10 all'art. 25 del Regolamento IVASS 41/2018 del seguente tenore:</p> <p>"In caso di prodotti di investimento assicurativi, ai fini della trasmissione e/o consegna del Documento unico di rendicontazione, le imprese hanno la facoltà di avvalersi dei soggetti indicati lettera w-bis, comma 1, articolo 1 del TUF che abbiano il rapporto diretto con il cliente, ferma restando la responsabilità dell'impresa per l'assolvimento gli obblighi derivanti dal presente articolo".</p>